Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 134 dell'11/06/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. n° 27358/579 pfi 24-25 PM/ag del 14 MAGGIO 2025, PAOLO ALAGIA, DAMIAN KRZYSZTO ROZANSKI, A.S.D. LATRONICO CALCIO.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi** e **Loredana Satriani - Componenti;**

PREMESSO

che il **Procuratore Federale Interregionale** con nota del **14 MAGGIO 2025**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- *Il sig.* ***PAOLO ALAGIA****, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Latronico Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 15.12.2024, nel corso della gara A.S.D. Latronico Calcio – Virtus Francavilla valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore avversario sig. Birame Ndiaye Cissoko, schierato nelle fila della squadra della società Virtus Francavilla con la maglia numero 14, le seguenti testuali espressioni: "animale" "maiale";*

- *il sig.* ***DAMIAN KRZYSZTO ROZANSKI****, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Latronico Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 15.12.2024, nel corso della gara A.S.D. Latronico Calcio – Virtus Francavilla valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. Birame Ndiaye Cissoko schierato nelle fila della squadra della società Virtus Francavilla con la maglia numero 14, la seguente testuale espressione: "vai a fare la doccia animale"; tanto è accaduto in coincidenza con l'espulsione comminata nei*

confronti dello stesso calciatore sig. Birame Ndiaye Cissoko al cinquantaduesimo minuto del secondo tempo;

- ***LA SOCIETÀ A.S.D. LATRONICO CALCIO*** *a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri* ***Paolo Alagia*** *e* ***Rozanski Damian Krzyszto****, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **07 GIUGNO 2025**, constatata la regolarità della comunicazione ai **Deferiti**, a mezzo **PEC** indirizzata, rappresentati e difesi - giusta nomina di fiducia ritualmente conferita e in atti prodotta - dall'Avv. **Antonio Panico**, presente in aula; dato atto altresì della presenza della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'Avv. **Alessandro Colonna,**; rilevata l'impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** prevista, procedeva all'audizione delle stesse.

L'Avv. **Colonna**, pertanto, nel riportarsi ai motivi del **Deferimento**, insisteva per la responsabilità a carico dei **Deferiti** e formulava le seguenti richieste:

- **Per il sig. PAOLO ALAGIA 10 giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;**
- **Per il sig. DAMIAN KRZYSZTO ROZANSKI 10 giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;**
- **Per la Società A.S.D. LATRONICO CALCIO l'ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);**

L'Avv. **Panico**, riportandosi alle proprie memorie difensive ne chiedeva l'integrale accoglimento; il ridetto difensore, inoltre, impugnava e contestava le richieste della **Procura Federale** ritenendole basate solo su atti di parte, non avendo, le stesse, trovato alcun riscontro nel **Referto dell'Arbitro** e nel **Rapporto dell'Osservatore arbitrale**.

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai **Deferiti** ascritti;

Osservato come, al termine dell'attività di indagine svolta, la **Procura Federale** perveniva alle seguenti conclusioni:
Dal compendio probatorio acquisito agli atti nel corso dell'attività inquirente svolta è emerso quanto segue: il calciatore Cissokho, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Virtus Francavilla ha riferito di aver ricevuto sin dall'inizio della gara offese del seguente tenore "animale", "maiale" dal capitano della squadra del Latronico, dal terzino sinistro; in particolare quest'ultimo al termine della gara lo ha chiamato "animale" e lui l'ha allontanato spingendolo; il dirigente della A.S.D. Virtus Francavilla, sig. Ciancio Donato, ha riferito di aver visto e udito proferire all'indirizzo del

calciatore Cissokho le espressioni "animale", "porco", "maiale" da parte del calciatore Alagia e dal portiere; in particolare il sig. Alagia lo ha offeso ripetutamente con queste parole, mentre il portiere lo ha fatto a fine partita; il sig. Lucio Mariano Marziale, dirigente della A.S.D. Virtus Francavilla ha riferito di aver udito il calciatore del Latronico sig. Paolo Alagia, che conosce personalmente, proferire all'indirizzo del calciatore Cissokho le seguenti espressioni: "animale" e "alzati animale"; il direttore di gara, sig. Alessandro Spena e l'Osservatore arbitrale, sig. Antonio Petrocelli, il quale ha assistito alla gara dalla tribuna, hanno riferito di non aver udito gli insulti di cui alla segnalazione che ha dato avvio al presente procedimento, ma hanno entrambi confermato quanto riferito dall'esponente sig. Marziale e dallo stesso calciatore sig. Cissokho in sede di rispettive audizioni riferendo di aver avuto un colloquio al termine della gara, all'interno dello spogliatoio, con i predetti tesserati per la A.S.D. Virtus Francavilla nel corso del quale gli stessi si sarebbero lamentati per gli insulti subiti nel corso dell'incontro; i calciatori schierati nelle fila della squadra della società A.S.D. Latronico sigg.ri Rozanski Damian, Paolo Alagia, Egidio Martino, chiamati a riferire in ordine agli episodi oggetto di accertamento non hanno confermato le circostanze riferite dai dirigenti sigg.ri Marziale, Ciancio e dal calciatore Cissokho in merito ai comportamenti discriminatori posti in essere nei confronti di quest'ultimo;

Rilevato nondimeno come, nelle memorie difensive prodotte dalla difesa dei **Deferiti** sia stato evidenziato che, *dal rapporto dell'Arbitro dell'incontro Latronico – Virtus Francavilla, nulla sia emerso circa le frasi razziste che sarebbero state proferite all'indirizzo del calciatore Birame Cissokho; anzi, risulta che il ridetto calciatore sia stato prima ammonito, in quanto avrebbe prospettato al direttore di gara una situazione mai avvenuta, disturbando il regolare svolgimento del gioco e, poi, a seguito di uno schiaffo con cui lo stesso colpiva un calciatore del Latronico veniva stato addirittura espulso. Oltre a ciò anche l'Osservatore, Petrocelli Antonio, nel suo rapporto dichiarava di non aver sentito nessuna frase calunniosa o razzista, durante lo svolgimento dell'incontro;*

Preso atto come dalle memorie difensive prodotte, veniva ribadito che, *nella fattispecie quello che rileva è il rapporto arbitrale dal quale nulla è rinvenibile relativamente a quanto indicato nell'atto di deferimento. Il rapporto di gara,* precisa la difesa, *gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 35, comma 11, CGS circa il comportamento tenuto dai tesserati non solo in occasione dello svolgimento delle gare ma, anche, relativamente a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa (ex multiis Tribunale Federale di Arbitrato per lo Sport 16.1.2013).* Ragion per cui, *i fatti riportati nel rapporto arbitrale sono considerati come avvenuti e, in assenza di prove contrarie, che la Procura Federale non offre, debbono essere accettati come tali;*

Rilevato come, seppur dagli atti di indagine riportanti le dichiarazioni dei tesserati coinvolti negli episodi oggetto di **Deferimento**, nonché da quelle del **Direttore di Gara** e dall'**Osservatore Arbitrale**, emerga un quadro che può apparire divergente, è tuttavia fondamentale evidenziare che, sulla base di costante giurisprudenza federale, *il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel*

senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr., tra le più recenti CFA, SS.UU. n. 2/2023-2024; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n.87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n.35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021 e CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024);

Valutato ulteriormente come, sulla scorta di quanto recentemente ribadito dalla **Corte Sportiva di Appello Federale I Sez.** (**Decisione/0179/CSA-2024-2025**): *la circostanza che l'Arbitro non abbia registrato l'episodio, appare ininfluente, dal momento in cui è intuibile come questo genere di comportamenti per quanto istintivi non si realizzano in circostanze facilmente rilevabili. In ogni caso – com'è noto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Federale d'Appello (ex multiis, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025) il rapporto del direttore di gara, pur facendo "piena prova" di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura Federale (così, di recente, Corte Federale d'Appello, 27 dicembre 2024, dec. n. 0075/CFA/2024-2025);*

Ritenuto come, benché il rapporto della **Procura Federale** possa non essere considerato dotato di una speciale efficacia di "piena prova" *ex* **art. 61, comma 1, C.G.S.**, lo stesso ben può essere posto dall'Organo di Giustizia Sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto e, dall'altro, la fede comunque privilegiata dallo stesso rivestita. In diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal Codice di Giustizia Sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude che il rapporto dei collaboratori della **Procura Federale** sia incluso negli atti ufficiali di gara (*cfr, Corte Sportiva d'Appello, 26 maggio 2022, dec. n. 314/CSA/2021-2022*);

Valutato pertanto come, lo svolgersi dei fatti così come descritti e compendiati nella relazione della **Procura Federale**, possa indurre questo **Collegio** a ritenere sufficientemente attendibile quanto argomentato a sostegno del quadro accusatorio, dal momento che, la veemente reazione posta in essere dal calciatore della *Virtus Francavilla* ***Birame Ndiaye Cissokho***, peraltro giustamente sanzionata dal **D.G.**, nonché le rimostranze espresse, sia al termine della gara che in sede di denuncia, dai dirigenti del ridetto **Sodalizio**, possano essere certamente qualificate, in senso logico e con ragionevole certezza, come conseguente e naturale reazione ad un atteggiamento compatibile nonché riconducibile alla condotta ai **Deferiti** ascritta;

Considerato a ragione di tanto come, il materiale fornito dalla **Procura Federale**, al di là delle divergenze ricostruttive evincibili dai contestati disallineamenti delle versioni rese dalle persone sentite in sede di indagine, appare idoneo a ritenere sussistente la responsabilità di tutti i **Deferiti** (inclusa la **Società**) circa i fatti addebitati, maturati, peraltro, in un contesto, quello di **Latronico**, non nuovo ad episodi simili, come risulta dalla **decisione** del **G.S.** pubblicata sul **C.U. n. 50 del 13/11/2024**, con riferimento alla gara del 03.11.2024;

Valutato nondimeno come l'**art. 28, comma 2, C.G.S.**, in tema di comportamenti discriminatori, statuisce che, *il calciatore che commette una violazione di cui*

al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara, e atteso che, in questa direzione depongono diversi precedenti giurisprudenziali della Corte Federale di Appello, chiamata a dirimere ogni dubbio sulla materia, e che hanno confermato la congruità della sanzione della squalifica per dieci giornate effettive di gara. In particolare, la Corte ha argomentato la propria netta posizione sostenendo che, *la fattispecie prevista dall'art. 28 C.G.S. riguarda un illecito di particolare disvalore nell'ambito dell'ordinamento sportivo (e non solo, naturalmente, di quello). Esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall'art. 2 dello Statuto della FIGC, ove al comma 5 è, appunto, declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione di principio, avente finalità di ordine programmatico, che trova compiuta realizzazione nel più volte ricordato art. 28 C.G.S.;*

Considerato, in ultima analisi, come la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal **Legislatore Federale** risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli Organismi e dalle Istituzioni internazionali; dal momento che, con tale previsione, si è voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di tutela *«in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell'uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di "razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale" o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di "propaganda ideologica"»* (***Corte Federale di Appello, 18 giugno 2021, decisione n. 114***);

Alla luce di quanto esposto, pertanto, questo **Organo di Giustizia Sportiva**, ritiene sussistente la responsabilità ai **Deferiti** ascritta nonché congrue le richieste dalla **Procura Federale** formulate.

P.Q.M.

il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – C.R. BASILICATA** così provvede:

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – C.R. BASILICATA**, in accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. ALESSANDRO COLONNA**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **PAOLO ALAGIA 10 giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;**
- **DAMIAN KRZYSZTO ROZANSKI 10 giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;**
- **alla Società A.S.D. LATRONICO CALCIO l'ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);**

Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. – C. R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4** e **53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti

interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata l'11/06/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)